

N. R.G. 1151/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carla Fazzini
dott. Andrea Lama
dott. Rosanna Scarano

Presidente
Consigliere
Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1151/2013 promossa da:

G. - DITTA - CAPOGRUPPO E MANDATARIO DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE TRA DITTA (C.F.), in persona del legale rappresentante/titolare pro-tempore **SIG.** con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PAVANETTO MATTEO (PVNMTT71S13D705E) C/O AVV. BOLOGNA; APPELLANTE

contro

- **COMUNE DI FERRARA** (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. C/O AVV. I - VIA BOLOGNA; VIA PRESSO AVV. BOLOGNA; I - VIA BOLOGNA; COOPERATIVA (C.F.), in persona del legale rappresentante pro-tempore **SIG.** con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FERRARA;

APPELLATO

IN PUNTO A: Appello avverso sentenza n. 1301/2012 del Tribunale di Ferrara.

Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 6.11.2018 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



La sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Ferrara, n.1301/2012, depositata in data 28.11.2012, così disponeva: *"Il giudice, definitivamente decidendo nella causa con RG 3934/2009 promossa da Ditta contro Comune di Ferrara e Società Cooperativa rigetta la domanda attorea; rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta Società Cooperativa; dichiara interamente compensate le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta Società Cooperativa condanna la attrice a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto Comune di Ferrara, liquidate in € 12.200,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge; pone a carico di parte attrice le spese di CTU"*.

Nel giudizio di primo grado, la ditta premetteva di essere stata aggiudicataria, in qualità di società capogruppo di di una gara d'appalto indetta dal Comune di Ferrara, odierna parte appellata, per l'affidamento della gestione della struttura denominata , sita in Ferrara al Corso Biagio Rossetti nn 22/24, per la durata di sei anni rinnovabili per altri tre anni.

La ditta , in qualità di società capogruppo di , ed il Comune di Ferrara sottoscrivevano in data 18.6.2007 (Rep. 3743 - prot. 32792/2007) una Convenzione per la gestione del predetto Ostello , in cui a pag. 2 , cap. 6) veniva disposto che: "Sono a carico dell'Affidataria le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della convenzione (.....)."

In vista dell'apertura al pubblico dell'Ostello, l' eseguiva una serie di lavori di manutenzione sul bene immobile in oggetto.

Successivamente, la Cooperativa , convenuta e odierna parte appellata, seconda classificata in graduatoria, proponeva ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna, ritenendo di essere stata ingiustamente pretermessa dalla gara di appalto svoltasi, e chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dei verbali di gara con cui si disponeva l'affidamento della gestione della struttura e l'aggiudicazione in favore della Ditta i, nonché della determina con cui veniva disposta l'aggiudicazione definitiva.

La Cooperativa otteneva la sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.

L' chiedeva chiarimenti al Comune di Ferrara, circa l'eventuale continuazione o sospensione dei lavori a fronte dell'ordinanza cautelare emessa dal T.A.R.

L'ente locale decideva di far proseguire la gestione all' I e conseguentemente i lavori di manutenzione dell'immobile da parte dell', nonostante la sospensione cautelare dell'esecuzione degli atti di gara.

Successivamente, il T.A.R. dell'Emilia Romagna accoglieva il ricorso proposto dalla Cooperativa Ballarò e, conseguentemente, annullava i verbali di gara e l'aggiudicazione definitiva, disponendo l'affidamento del servizio in capo alla Cooperativa .



Il Comune di Ferrara decideva di non proporre appello avverso la sentenza emessa dal giudice amministrativo e di eseguire la stessa, estromettendo dal rapporto contrattuale l' in favore della Cooperativa .

In data 03.01.2008, la Ditta , riconsegnava la struttura al dirigente del Comune fornendo un rendiconto delle opere e degli investimenti effettuati dal momento della consegna dei locali.

L'odierna parte appellante, affermava di aver confidato nella validità e legittimità del rapporto contrattuale in essere con il Comune di Ferrara e di aver posto in essere esborsi per complessivi € 121.161,27 .

Il Comune di Ferrara e la Cooperativa , venivano, quindi, immessi nel possesso dei locali consegnati dalla e, successivamente, la Cooperativa , acquistava gli arredi e i manufatti da parte attrice pagando un importo di € 19.200,00, i quali venivano detratti dalla somma totale di € 121.161,27.

Il Comune di Ferrara riconosceva in via stragiudiziale come dovuto alla Ditta un importo pari ad € 1.250,00, somma inferiore rispetto a quella che la parte attrice riteneva dovute. In un secondo momento sempre da un tecnico incaricato dal Comune l'importo veniva quantificato in € 48.000.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Ditta , adiva il Tribunale ordinario di Ferrara per chiedere: la condanna in via solidale delle parti convenute a rifondere le spese sostenute relative a lavori ordinari di manutenzione, nella misura pari ad € 101.161,27, (ovvero ad € 121.161,27 meno la somma già pagata dalla Cooperativa , per € 21.000,00); in subordine, la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma complessiva di € 94.240,97, pari ai costi sostenuti detratti gli otto mesi di gestione espletati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva nel giudizio di primo grado il Comune di Ferrara, il quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto delle domande.

Si costituiva, altresì, in giudizio la Cooperativa , che chiedeva il rigetto delle domande spiegate dalla Ditta

In corso di causa veniva ammessa ed espletata una C.T.U. che individuava e circoscriveva le opere di manutenzione poste in essere dall'impresa sull'immobile oggetto dell'appalto, poi annullato. In particolare nella consulenza tecnica si qualificavano le opere eseguite come manutenzione "ordinaria", se ne quantificava l'importo, al netto di quelle non eseguite ad arte, in € 38.196,84, integrato in risposta alle osservazioni delle parti di ulteriori € 9.940, per un totale di € 48.136,84.



La sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Ferrara n. 1301/2012 rigettava le domande avanzate dalla Ditta

Il giudice a quo così motivava il rigetto della domanda: *“La parte attrice fonda la propria domanda sul presupposto dell’inadempimento da parte del Comune alle proprie obbligazioni contrattuali e, segnatamente, sull’inadempimento delle obbligazioni di correttezza e buona fede nel corso dello svolgimento del rapporto, in particolare in conseguenza della determina di cui al doc.9 attoreo, che esprime la valutazione positiva da parte del Comune in ordine alla prosecuzione dell’attività da parte dell’ ! aggiudicataria nonostante la sospensione disposta in via cautelare dal T.A.R. per l’Emilia Romagna. (OMISSIS) Il Comune si limita ad optare per una soluzione conforme alle esigenze di buona amministrazione che presiedono sull’agire pubblico e al carattere provvisorio del provvedimento di sospensiva, senza nulla imporre autoritativamente e unilateralmente alla propria controparte contrattuale”*.

Avverso la sentenza in commento, proponeva appello la Ditta criticando la ricostruzione operata dal giudice a quo e chiedendo l’accoglimento delle domande originariamente introdotte, assumendo che la sentenza era errata per non aver considerato:

- la natura non contrattuale del rapporto intercorso tra l’ e il Comune di Ferrara, presupposto per il riconoscimento dell’azione di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c.;
- in ogni caso l’inadempimento contrattuale da parte del Comune di Ferrara per aver violato i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175-1375 c.c.;
- l’ammissibilità dell’azione di arricchimento indiretto nei confronti della Cooperativa , ai sensi dell’art. 2041 c.c.

Si costituivano nel giudizio di appello il Comune di Ferrara e la Cooperativa , i quali eccepivano preliminarmente l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e chiedevano il rigetto delle domande avanzate dalla parte appellante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello spiegato dalla Ditta è parzialmente fondato.

Preliminarmente deve esaminarsi la questione di inammissibilità dell’appello sollevata dalle parti appellate.

Secondo la ricostruzione operata da queste ultime, la Ditta appellante non avrebbe indicato con precisione i motivi per cui intende impugnare la pronuncia di primo grado, né le parti della sentenza di cui si chiede la modifica nel presente giudizio.

L’assunto è infondato.



Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., "la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

L'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

L'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ. n. 27199/2017 Cass. civ. n. 21336/2017).

La norma in commento non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 10916/2017).

Nella fattispecie concreta, dall'atto introduttivo del giudizio di appello sono individuabili in maniera chiara ed inequivoca i motivi di appello, nonché le doglianze riguardanti questioni di diritto e le norme di legge che si ritengono violate.



La Ditta ritiene errata la pronuncia di primo grado per non aver riconosciuto i presupposti della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. in via diretta in capo al Comune di Ferrara ed, in via indiretta, alla Cooperativa

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, deve ritenersi ammissibile l'appello oggetto del presente giudizio.

Il Collegio fa rilevare che il Tribunale di Ferrara precisava in motivazione come parte attrice, oggi appellante, nella propria memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. avesse chiarito di aver proposto una domanda restitutoria improntata sull'arricchimento ingiustificato delle convenute stessa.(cfr. pag. 6 sent. Trib.).

Con i primi due motivi di appello la Ditta censura la sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Ferrara, per non avere correttamente identificato le richieste di parte appellante e per non avere correttamente applicato le norme in materia di indebito arricchimento, in particolare gli artt. 2041-2042 c.c.

Secondo la ricostruzione operata dalla parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l'operatività dell'azione di ingiustificato arricchimento, sulla base della natura residuale di tale azione ex art. 2042 c.c. e della sussistenza di un rapporto contrattuale tra il Comune di Ferrara e la Ditta

Tale rapporto non potrebbe qualificarsi come contrattuale, in ragione della sentenza di annullamento emessa dal T.A.R per l'Emilia Romagna, la quale avrebbe disposto la caducazione dei verbali della gara indetta per l'affidamento della gestione della struttura alla e la relativa determina di aggiudicazione.

Il giudice a quo avrebbe, altresì, escluso la sussistenza di alcuna forma di responsabilità contrattuale in capo al Comune di Ferrara, avendo lo stesso agito nell'ordinario esercizio del potere discrezionale attribuito alla p.a., secondo i principi di imparzialità, buon andamento e buona amministrazione.

Il Comune non avrebbe rispettato, a detta della parte appellante, i principi di correttezza e buona fede nel corso dello svolgimento del presunto rapporto contrattuale, in quanto avrebbe disposto la prosecuzione dei lavori nonostante la pronuncia di sospensione disposta in via cautelare dal giudice amministrativo.

I motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono parzialmente fondati.



L'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. è espressione del principio generale che vieta gli spostamenti patrimoniali non giustificati causalmente.

Il divieto, come testimonia la sua collocazione nel codice civile e il tenore letterale della norma che lo prevede, funge anche da norma di chiusura del sistema: ogni spostamento patrimoniale non giustificato che non sia già sanzionato da altra norma ricade nel campo di applicazione dell'art. 2041 c.c. e, conseguentemente, comporta un obbligo restitutorio, cui corrisponde un diritto esercitabile attraverso l'azione di arricchimento senza causa.

Si tratta quindi di un rimedio generale e sussidiario, esperibile in assenza di altri rimedi specifici.

I presupposti dell'azione in commento sono: l'arricchimento; il danno; la correlazione sufficientemente prossima tra arricchimento e danno; la mancanza della giustificazione dello spostamento patrimoniale, nel senso che il danno, correlato all'arricchimento è cagionato senza una giusta causa e, quindi, è ingiusto.

L'arricchimento e il danno possono essere causati da un fatto dell'arricchito o da un fatto dell'impoverito, come nei casi di spese sostenute per la conservazione o il miglioramento del bene altrui, nonché nei casi di prestazione eseguita a favore di un soggetto che non l'abbia richiesta.

L'ordinamento soddisfa l'esigenza di tutela della sfera del danneggiato prendendo in considerazione anche la posizione del danneggiante, che non avendo posto in essere un fatto illecito, non può essere obbligato a restituire al danneggiato in misura superiore all'arricchimento conseguito.

Lo strumento indennitario, dunque, risponde a un principio di equità, tendendo a realizzare un equilibrio tra la tutela del danneggiato e la responsabilità del danneggiante.

L'azione in commento è esperibile solo quando il titolo della spostamento patrimoniale manca del tutto, ovvero, pur mancando solo in concreto perché invalido, non è esperibile l'azione di ripetizione dell'indebito, perché la prestazione indebitamente eseguita ha natura che non ne consente la ripetizione, come nel caso di prestazione di fare infungibile oggetto di un contratto di appalto annullato.

L'arricchimento può consistere o in un incremento patrimoniale o in un risparmio di spesa.

In entrambi i casi la valutazione si basa su un criterio oggettivo e non soggettivo.

All'arricchimento deve conseguire un danno, inteso come perdita patrimoniale vera e propria, ma non può consistere in un mancato guadagno.

Applicando tali principi alla fattispecie concreta, devono ritenersi sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2041 c.c.



Il Collegio ritiene che il rapporto tra Comune di Ferrara e la Ditta [redacted] non può ritenersi di natura contrattuale, in ragione della sentenza del T.A.R. dell'Emilia Romagna di annullamento dei verbali di gara e dell'aggiudicazione definitiva, disponendo l'affidamento del servizio di gestione dell' [redacted] in capo alla ditta seconda classificata, la Cooperativa I [redacted], con contestuale caducazione del contratto di appalto stipulato tra la ditta appellante e il Comune appellato.

In tal senso anche Cassazione Civile, Sez. III, n. 11461 del 17.5.2007 secondo cui: *"una delle situazioni tipiche riconducibili alla funzione dell'azione di indebito arricchimento è, infatti, quella del contratto nullo nel caso in cui una delle parti abbia eseguita la sua prestazione."* (Cassazione Civile, Sez. III, n. 11461 del 17.5.2007; nello stesso senso è anche Cass. Sez. III, 8722 del 2.09.1998).

In tal senso, più di recente, Cass. Civ. Ord. 20884 del 22.8.2018, a mente della quale, in tema di azione d'indebito arricchimento nell'ipotesi di nullità del contratto di appalto l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore, corrispondente, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la sua costruzione, riconoscendo evidentemente che, nel caso in cui il contratto di appalto venga dichiarato nullo (come nel caso de quo, annullato ex tunc dalla sentenza del Tar), all'appaltatore spetti un indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041. (Cass. Civ. Ord. 20884 del 22.8.2018).

Peraltro Cassazione Civile Sezione III n. 9411 del 27.4.2011, afferma *"l'azione generale di arricchimento senza causa nei confronti della P.A. presuppone, oltre al fatto materiale dell'esecuzione di una prestazione economicamente vantaggiosa per l'ente pubblico, anche il riconoscimento dell'utilità della stessa da parte dell'Ente."*

Tale riconoscimento può avvenire anche in modo implicito, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile ed equivalente nel risultato ad un esplicito riconoscimento di utilità, posta in essere senza il rispetto delle prescritte formalità da parte di detto organo, ovvero in comportamenti di quest'ultimo dai quali si desuma inequivocabilmente un giudizio positivo circa il vantaggio dell'opera o della prestazione ricevuta dall'Ente" (cfr. anche Cass. 12.2.2010 n. 3322; Cass. 3.12.2010 n. 24646)". (Cass. Civile Sezione III n. 9411 del 27.4.2011).

Né può ritenersi esperibile l'azione di ripetizione di indebito, mancando in concreto il titolo dello spostamento patrimoniale, a seguito dell'annullamento del contratto, e non potendo essere ripetuta la prestazione di fare infungibile oggetto dell'appalto.



Il Collegio rileva come dall'attività di gestione e dai lavori di manutenzione ordinaria svolti dalla Ditta l' ha ricevuto delle migliorie di cui ha certamente beneficiato il Comune di Ferrara, proprietario dell'Ostello.

Secondo quanto riportato nella CTU redatta dal Geom. , è stato accertato che la Ditta ha eseguito nell'anno 2007 dei lavori di manutenzione ordinaria presso l' , come risulta dalle fatture riportate nell'elaborato peritale, riguardanti in sintesi: la tinteggiatura interna dell'immobile; la manutenzione degli impianti elettrico, antifurto, rilevazione fumi, riscaldamento e televisivo; modifiche dell'impianto TV con installazione di miscelatori di segnale TV-SAT; costruzione di nuovi allacciamenti idrici ed elettrici con fornitura e posa di prese e scarichi; fornitura ed installazione di cartello segnalazione, armadietto pronto soccorso, cassetta porta registro, lastra safe crash per cassetta uni porta naspo, pacco reintegro pronto soccorso, registro controlli periodici antincendio. (cfr. pp. 3,4,5 CTU).

Il CTU Geom. era stato nominato dal Tribunale per verificare quali lavori fossero stati eseguiti dall'attrice, il relativo costo, l'esecuzione a regola d'arte, se rientrassero tra quelli indicati nel computo metrico estimativo in atti ed allegato al bando di gara originario e quali lavori di ordinaria manutenzione fossero stati posti in essere dalla

Il CTU incaricato, verificava che la aveva eseguiti lavori di ordinaria manutenzione per complessivi € 43.420,84.

Confermava anche che per gli impianti modificati era stata fornita la relativa certificazione di conformità.

L'unica opera non eseguita a regola d'arte sarebbe la fornitura e la posa di un box doccia nei bagni per disabili (pagina 8 elaborato peritale Geom.).

Detraeva, pertanto, dall'importo dei lavori il costo del box doccia di € 1.090,00.

Per la parte ammalorata tinteggiata riteneva di riconoscere un minor costo di € 4.134,00 e riconosceva, in totale, che aveva eseguite solo opere di ordinaria manutenzione per complessivi € 38.196,84 (pagina 8 elaborato peritale).

Nella risposta alle osservazioni dei CT di parte il CTU riconosceva ad ulteriori € 9.940,00 considerando i costi relativi ad opere non ammortizzate per un totale di € € 48.136,84.

La CTU escludeva che fossero stati realizzati dalla i lavori di manutenzione straordinaria.

Risultano sussistenti nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 2041 c.c.

In particolare: un arricchimento cagionato dal fatto dell'impoverito, consistente nel miglioramento apportato al bene immobile dalla Ditta appellante, la cui detenzione è stata trasferita al Comune;



un danno consistente nelle spese sostenute per la conservazione e il miglioramento di un bene altrui; una correlazione sufficientemente prossima tra arricchimento e danno; la mancanza della giustificazione dello spostamento patrimoniale, in ragione dell'annullamento con effetto ex tunc dell'aggiudicazione ad opera del T.A.R. per l'Emilia Romagna.

L'eventuale annullamento o accertamento di illegittimità dell'aggiudicazione è potenzialmente idoneo a produrre effetti caducanti sul contratto stipulato, anche ex tunc (come stabilito dagli artt. 121 e 122 c.p.a.) o a rendere comunque sine titolo il rapporto intercorso tra stazione appaltante e impresa.

A dimostrazione dell'interesse dell'aggiudicataria a difendere la legittimità della aggiudicazione in suo favore, il nuovo codice del processo amministrativo ha stabilito che l'eventuale beneficiario dell'atto illegittimo sia parte necessaria del giudizio anche di solo risarcimento (art. 41, comma 2, c.p.a.). L'introduzione di tale previsione è stata giustificata con l'esigenza di provocare la formazione del giudicato sull'illegittimità dell'atto anche nei confronti dei suoi eventuali beneficiari, potendo sorgere obblighi restitutori dallo svolgimento di un rapporto reso senza titolo a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione (Cons. Stato n. 4089/2011).

La regola di carattere generale in forza del quale non sono ammessi arricchimenti ingiustificati, né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. deve provare – e il giudice accertare – il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole (Cass. SS.UU. n. 10798/2015).

Il diritto di azione del danneggiato si coniuga con l'esigenza di buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa p.a. l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento. Il privato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare il fatto dell'arricchimento; e il relativo accertamento del giudice non incorre nei limiti di cognizione tipici del sindacato di discrezionalità amministrativa, trattandosi di verificare un evento patrimoniale oggettivo, qual è l'arricchimento, senza che la p.a. possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, perché altrimenti si riconoscerebbe all'amministrazione una posizione di vantaggio che è priva di base normativa.

Nel caso di specie, l'azione di ingiustificato arricchimento è esperibile e fondata limitatamente al Comune di Ferrara.



Deve, inoltre, rilevarsi che in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto d'opera tra la P.A. ed un professionista, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (Cass. Civ. n. 5696/2011).

Nel computo dell'indennità spettante alla stessa Ditta appellante per il danno conseguente alla diminuzione patrimoniale subita, non può comprendersi il lucro cessante che sarebbe dovuto nel caso di rapporto contrattuale valido ed efficace, ma solo il danno emergente da dimostrare in termini di effettivo decremento patrimoniale.

Ne consegue che l'ammontare dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. deve essere pari alle sole spese sostenute dalla Ditta appellante per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, come quantificate dal CTU e come innanzi precisato in motivazione.

Il Collegio fa rilevare, come meglio precisato innanzi, che le spese per la manutenzione ordinaria rientravano nella summenzionata Convenzione per la gestione dell'Ostello, come espressamente indicato a pag. 2 , cap. 6) in cui veniva così disposto: "Sono a carico dell'Affidataria le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della convenzione (.....)." (cfr. Convenzione del 18.6.2007, Rep. 3743 - prot. 32792/2007, tra la ditta , in qualità di società capogruppo di ed il Comune di Ferrara).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, i primi due motivi di appello sono fondati.

Con il terzo motivo di appello, la Ditta : censura la sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Ferrara per la violazione e falsa applicazione degli artt.2041-2042 c.c. nei confronti della Cooperativa .

Secondo la ricostruzione operata dalla ditta appellante, il giudice a quo avrebbe erroneamente escluso l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della Cooperativa

Il motivo è infondato.

La Corte, condividendo sul punto la motivazione del Tribunale, ritiene che la Cooperativa debba ritenersi estranea al rapporto esistente tra e Comune di Ferrara, proprietario del bene da gestire.

Né possono essere imputate colpe alla Cooperativa per avere avuto in gestione l'Ostello al posto dell'attrice, a seguito della sentenza del TAR depositata il 26/11/07, - non impugnata - che, in accoglimento delle ragioni esposte dalla Cooperativa), revocava l'aggiudicazione alla



In sostanza il Collegio ritiene che nessun obbligo può far capo alla appellata in quanto dopo essere stata illegittimamente estromessa, in seguito alla sentenza del TAR, è stata "reintegrata" nel suo diritto alla gestione dell'Ostello.

Sul punto si condivide quanto affermato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata:

"Nel caso di specie invero non sussiste un rapporto diretto fra l'impoverimento dell'attrice e l'arricchimento della Cooperativa L. aggiudicataria definitiva e la insussistenza di un simile rapporto preclude l'accoglimento alla domanda ex art.2041 c.c.(....).

Per la giurisprudenza di legittimità ,infatti, "l'azione generale di arricchimento non può essere proposta quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto, in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita" (cfr. Cass.n. 11835 5.8.2003, Cass.n. 24772 8.10.2008).

Le prestazioni svolte dalla e che ne comportano l'impoverimento, non sono eseguite direttamente in favore e nei confronti della Cooperativa . che ne riceve un vantaggio solo indiretto e come tale non rientrando nelle previsioni dell'arricchimento ingiustificato"(Trib. Ferrara, sentenza impugnata).

Ne consegue il rigetto della domanda nei confronti della Cooperativa

Alla luce delle precedenti considerazioni la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata. La riforma parziale della sentenza travolge anche le statuizioni riguardanti le spese a carico della parte ora dichiarata vincitrice, sia quelle originariamente liquidate in favore del Comune di Ferrara che quelle di CTU, pari ad € 1.486,03.

Tuttavia le spese del primo grado di giudizio, comprese quelle di CTU, devono essere compensate per la metà, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda e vengono liquidate, nella misura già ridotta, come da dispositivo.

Quanto alle spese di lite del presente giudizio relativamente alla Cooperativa , l'esito della controversia ne comporta la compensazione integrale, - conformemente a quanto disposto dal giudice di prime cure- , data anche la particolarità della questione trattata e l'assenza di precedenti sul punto.

Le spese vengono liquidate per il primo grado in base al DM n. 140/2012, per il secondo grado in base al DM n. 55/2014.

E' stata considerato il valore medio della fascia da € 26.000 ad € 52.000,00.

P.Q.M.



La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I-in parziale accoglimento dell'atto di appello proposto dalla Ditta [redacted] capogruppo e mandatario speciale del raggruppamento di imprese tra la Ditta [redacted] e [redacted], avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Ferrara, n. 1301/2012, condanna il Comune di Ferrara al pagamento, in favore della Ditta [redacted], a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., della somma di € 48.136,84, oltre ad interessi legali dal momento della domanda al soddisfo;

II-condanna il Comune di Ferrara al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, ridotte per quanto specificato in motivazione, in favore della Ditta [redacted] capogruppo e mandatario speciale del raggruppamento di imprese tra la Ditta [redacted], [redacted] e [redacted], ad € 300 per spese ed € 3.000 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge;

III-pone a carico del Comune di Ferrara il 50 % delle spese di CTU ordinando che provveda al rimborso in favore dell'appellante nella misura di € 743,01;

IV-condanna il Comune di Ferrara al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della Ditta [redacted] capogruppo e mandatario speciale del raggruppamento di imprese tra la Ditta [redacted], [redacted], [redacted] che si liquidano in € 703 per spese ed € 6.615,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali ed oltre CPA ed IVA come per legge;

V-condanna il Comune di Ferrara a restituire alla Ditta [redacted] capogruppo e mandatario speciale del raggruppamento di imprese tra la Ditta [redacted], [redacted] e [redacted], [redacted] quanto da quest'ultima eventualmente corrisposto a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza riformata.

VI – dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio tra l'appellante e la Cooperativa

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 3.12.2019.

Il Consigliere estensore
Dott. Rosanna Scarano

Il Presidente
Dott. Carla Fazzini



